



Città Metropolitana di Reggio Calabria

“Regolamento per il funzionamento della Commissione per le pari opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria”

INDICE

Art. 1 – Istituzione, compiti e finalità

Art. 2 -Composizione e durata

Art. 3 -Prima convocazione ed elezione Presidente – Funzionamento della Commissione

Art. 4 -Relazioni esterne

Art. 5 -Finanziamenti

Art. 6 – Oneri di finanziamento della commissione.

Art. 1 – Istituzione, compiti e finalità

In ottemperanza al principio di parità sancito dagli articoli 2, 3, 31, 37 e 51 della Costituzione Italiana, dalle leggi di parità, nonché allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 1 lett. g) dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 29.12.2016, è istituita la Commissione speciale per le pari opportunità con sede presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria per svolgere le funzioni di cui all'art. 55 del regolamento del Consiglio Metropolitan.

In particolare, la Commissione:

Sollecita, favorisce e sostiene le azioni tendenti alle pari opportunità fra tutte le persone che dimorano sul territorio, contro ogni pregiudizio e discriminazione legati all'appartenenza di genere, all'identità nazionale e di etnia, alla religione, agli orientamenti sessuali, alle condizioni sociali, culturali, fisiche e generazionali.

Sollecita, favorisce e sostiene la rappresentanza paritaria nella vita sociale e culturale della Città Metropolitana, l'integrazione dei diversamente abili, degli stranieri e degli anziani e della comunità LGBT, al fine di garantire le pari opportunità nel sociale, nel mondo del lavoro e delle istituzioni, nonché dei bambini nel mondo della scuola.

Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con i consiglieri metropolitani, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni più rappresentative presenti sul territorio

Promuove una cultura del rispetto delle persone di ogni colore, appartenenza, età, genere, orientamento sessuale.

Sostiene una cultura dei diritti umani, della non violenza, della tolleranza, del rispetto delle differenze e della legalità per affermare la cultura della prevenzione, la lotta a soprusi e disegualianze inaccettabili, e contro ogni forma di discriminazione.

Segnala all'Amministrazione Metropolitana tutte le inadempienze rispetto all'applicazione delle leggi regionali, nazionali ed europee in tema di parità di genere e di pari opportunità di accesso.

Art. 2 - Composizione e durata

1. La Commissione è composta da 21 componenti, previa designazione di ciascun capogruppo o suo vice rispettando la rappresentatività del Consiglio Metropolitan.
2. In caso di mancata nomina da parte di qualche gruppo consiliare, se risulta già indicata la maggioranza dei componenti, la stessa si può insediare e svolgere le proprie funzioni.
3. I componenti della Commissione Pari Opportunità restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Metropolitan e fino a nuova nomina.

Art. 3 - Prima convocazione ed elezione Presidente Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è convocata, in prima seduta, dal Sindaco Metropolitan,o in sua assenza dal consigliere delegato, entro e non oltre trenta giorni dalla sua costituzione, per eleggere, a maggioranza dei propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. Nella prima votazione risulta eletto Presidente chi ha ottenuto il voto validamente espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti che costituiscono la Commissione.
Non si calcolano tra i voti validi le astensioni.
3. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum previsto, si procede ad una seconda votazione che si tiene immediatamente e senza rinvio, in cui vanno al ballottaggio i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. Viene eletto Presidente chi ottiene il voto dei componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il candidato più giovane di età.
4. Le cariche di Presidente e Vice Presidente decadono dopo metà legislatura. Tali cariche devono essere rivotate alla prima seduta utile.
5. Il Presidente convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta dal Sindaco Metropolitan o da un terzo delle componenti della stessa Commissione.
6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
7. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive senza comunicazione di alcuna giustificazione da parte del componente comporta l'avvio della pratica di decadenza da componente della Commissione stessa che è avviata ed istruita dall'Ufficio di Presidenza della Commissione. Il Presidente della Commissione dovrà trasmettere al gruppo consiliare di appartenenza ed al Sindaco la comunicazione relativa alle assenze consecutive invitando il gruppo stesso a procedere con la sostituzione. Il gruppo consiliare ha trenta giorni di tempo per procedere alla sostituzione.
8. La Commissione, di norma, si autoconvoca dandone tempestivo avviso agli assenti e comunicando l'ordine del giorno della seduta successiva; in caso di urgenza, le comunicazioni verranno effettuate telefonicamente almeno ventiquattrore prima; a tutti i componenti alla fine di ogni mese verrà consegnato il calendario delle riunioni del mese successivo.
9. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, hanno diritto a partecipare a titolo consultivo, e qualora invitati, hanno l'obbligo a presenziare, i componenti del Consiglio Metropolitan.
10. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un terzo dei presenti. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti per la modifica del presente regolamento. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale che viene depositato presso gli uffici della Città Metropolitan.
11. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Metropolitan.
12. Il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito attraverso il personale della Città Metropolitan.
13. I lavoratori dipendenti eletti nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D. Lgs. n° 267 del 2000.

Art. 4 -Relazioni esterne

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione

della parità e delle pari opportunità. In particolare:

- Con il/la Consigliera delegata Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- Con il/la Consigliere/a di Parità della Regione Calabria;
- Con il/la Consigliere/a di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- Con la Commissione Pari Opportunità dei Comuni facente parte dell'area metropolitana;
- Con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti;
- Con gli istituti di ricerca, le Università, associazioni e con le organizzazioni sindacali.

Art. 5 -Finanziamenti

1. Nell'espletamento delle sue funzioni, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento, la Commissione può utilizzare il fondo appositamente istituito nel bilancio annuale della Città Metropolitana, o qualsivoglia altro fondo che l'Ente renda disponibile per finanziare le iniziative promosse, nonché eventuali fondi erogati dall'UE, dallo Stato o da altri organismi pubblici o privati.

Art. 6 – Oneri di finanziamento della commissione

1. Al componente della Commissione pari opportunità non compete alcuna indennità, gettone di presenza, rimborso spese, emolumento o utilità comunque denominata.

2. La Città Metropolitana metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all'azione amministrativa.